

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

DISMISSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DETENUTA NELLA SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "FUTURA SOC. CONS. R.L."

Nr. Progr. **40**
Data **30/05/2017**
Seduta NR. **5**
Titolo **4**
Classe **3**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/05/2017

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **30/05/2017** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	N	QUERZÈ DAVIDE	S	VENTURI MASSIMO	S
MADDALONI CARMINE	S	SCARPELLI SILVIA	S		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	S		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>			

Assenti giustificati i signori:

LAFFI ELISA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA,
ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

CRUCITTI PAOLA, QUERZÈ DAVIDE, FACCHINI MICHELE.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

DISMISSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DETENUTA NELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "FUTURA SOC. CONS. R.L."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante ad oggetto: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del menzionato T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che, fermo restando quanto sopra indicato, il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (.....) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Preso atto che, ai sensi del T.U.S.P., in relazione alla ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune, con l'individuazione di quelle che devono essere alienate, l'Amministrazione ha proceduto con detta verifica in ordine alla partecipazione nella Società consortile a responsabilità limitata denominata "FUTURA SOC. CONS. R.L.";

Tenuto conto, altresì, che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del T.U.P.S. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 5 , commi 1, 2 e 3, del T.U.P.S., sopra menzionato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del T.U.P.S., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'articolo 20, comma 2, del T.U.P.S.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.P.S.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.P.S.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Fatto presente che:

- "FUTURA SOC. CONS. R.L." - CF/P.IVA 01748791207, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), è una Società consortile a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica a rilevanza economica, essendo partecipata dai Comuni di: San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Valsamoggia, Crevalcore, Pieve di Cento, Calderara di Reno, Sant'Agata Bolognese, San Giorgio di Piano, Galliera, Zola Predosa, Baricella, Castenaso, Bentivoglio, Sala Bolognese, Anzola dell'Emilia, Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- il Comune di Anzola dell'Emilia detiene una partecipazione del valore nominale complessivo di Euro 1.366,80, (pari al 1,34% delle quote sociali) in "FUTURA SOC. CONS. R.L.";

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 27 del 28.04.2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Art. 1, comma 61, Legge 190/2014)";

Preso atto delle seguenti valutazioni espresse dalla Giunta Comunale in merito alla partecipazione del Comune a "FUTURA SOC. CONS. R.L.":

- la continua evoluzione normativa è favorevole al principio generale per il quale molte delle società partecipate da enti locali, pur perseguendo anche finalità istituzionali o di interesse generale o di committenza, non sono da ritenersi strettamente necessarie;

- pur riconoscendo l'importanza dell'oggetto sociale, che si sostanzia nella prestazione di servizi di formazione, informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, rivolti ai cittadini e a tutte le organizzazioni sociali, economiche e imprenditoriali del territorio, l'esiguità della quota non è ritenuta determinante ai fini dell'assetto degli equilibri societari;
- alla luce delle disposizioni del menzionato D.Lgs. n. 175/2016 in relazione all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, si rileva che la tipologia di servizi offerti dalla società è acquisibile anche sul mercato;

Visto lo Statuto della Società "FUTURA SOC. CONS. R.L.", approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 23.04.2012;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle partecipazioni societarie in relazione all'efficace ed economico perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune e secondo quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie che disciplinano la materia, procedere alla dismissione della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Anzola dell'Emilia nella Società in oggetto;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui rientrano nella competenza dell'organo consiliare gli atti fondamentali in materia "Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione";

Uditi, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Roma** nonché l'intervento del **Sindaco**;

Uditi, inoltre, la dichiarazione di voto favorevole espressa, a nome del suo Gruppo, dal Consigliere **Gallerani** (Capogruppo "Uniti per Anzola") nonché il relativo intervento;

Uditi, infine, l'intervento del Consigliere **Borghi** (Capogruppo "Movimento Cinque Stelle") e la dichiarazione di voto favorevole espressa a nome del suo Gruppo;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 11.853;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 16 componenti

DELIBERA

- 1) Di procedere alla dismissione della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Anzola dell'Emilia del valore nominale di Euro 1.366,80, pari al 1,34% delle quote sociali, nella Società consortile a responsabilità limitata denominata "FUTURA SOC. CONS. R.L.", con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175 del 2016);
- 2) Di dare mandato al Sindaco di agire all'interno degli organi societari per avviare il processo di dismissione della quota sociale;

- 3) Di trasmettere la presente deliberazione alla Società "FUTURA SOC. CONS. R.L." per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al competente ufficio comunale ed al Revisore dei Conti.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **40** del **30/05/2017**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

DISMISSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DETENUTA NELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "FUTURA SOC. CONS. R.L.".

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align: right;">IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> Data 26/05/2017 <p style="text-align: right;">BUSI MARINA</p>
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> Data 26/05/2017 <p style="text-align: right;">RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/05/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 09/06/2017